



Garda Chiese

consorzio di bonifica

Prot. n° 5944/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE DEL 28 SETTEMBRE 2017

----- * -----

L'anno **2017** (duemiladiciassette), il giorno **28 (ventotto)** del mese di **settembre**, alle ore 10.30 in Mantova presso la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122,

Il Presidente

- assistito dal Direttore Generale Avv. Giuseppe Magotti, in qualità di Segretario verbalizzante;
- con la presenza del Revisore Legale dott. Alfredo Bonetti;
- visto l'art. 13, lett. I), del vigente statuto consortile approvato con D.G.R. n. 6621 del 19/05/2017, che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi di competenza consiliare, da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nel corso della prima seduta successiva;
- ritenuto di assumere provvedimento di urgenza relativamente al seguente oggetto:

**OGGETTO N. 1/DP – (80/DP) - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART.
24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175. –
INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA
ALIENARE MEDIANTE LIQUIDAZIONE O CESSIONE**

Il Presidente

premesso che:

- in data 23 settembre 2016, è entrato in vigore il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016;
- l'articolo 4, comma 1, prevede che: «Le amministrazioni pubbliche non possono, diretta-mente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»;

- l'articolo 20 del citato decreto, prevede, tra l'altro, che: «1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (...) 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4»;
- l'articolo 24 del citato decreto, nel testo modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, ha disposto, tra l'altro, che: «1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. (...) 4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1. 5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. 6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione»;
- giusta la previsione dell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 175 del 2016, le disposizioni del decreto in questione si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001, anche agli enti pubblici economici e, dunque, anche ai consorzi di bonifica che rivestono tale natura giuridica;

atteso che:

- il Consorzio può mantenere partecipazioni in società – sempreché strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, D.Lgs. n. 175 del 2016, e precisamente:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero «al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio» può, «anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del [proprio] patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato»;

preso atto:

- dell'esito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette detenute dal Consorzio alla data del 23 settembre 2016, elaborata dall'Ufficio Legale consortile in adempimento della normativa richiamata in premessa, prot. n. 5760 del 18/09/2017, che si intende espressamente richiamata nel presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;

considerato:

- che la ricognizione di cui sopra, evidenzia la partecipazione - alla data del 23 settembre 2016 - del Consorzio nelle seguenti società:

I) IDRO MINCIO S.R.L., Indirizzo Sede legale: Mantova (MN) Via Curtatone e Montanara 2, CAP 46100, Numero REA: MN-256170, Codice fiscale: 02477600205, Partita IVA: 02477600205, Forma giuridica: società a responsabilità limitata, Data atto di costituzione: 05/11/2015, Data iscrizione al Registro imprese: 10/11/2015;

II) GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, Indirizzo Sede legale: Cavriana (MN) Giardino Superiore di Villa Mirra n. c.m., CAP 46040, Numero REA: MN-239179, Codice fiscale: 02278400201, Partita IVA: 02278400201, Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata, Data atto di costituzione: 17/09/2009, Data iscrizione al Registro imprese: 14/10/2009, Procedure in corso: scioglimento e liquidazione volontaria;

III) MANTOVA ENERGIA S.R.L., Indirizzo Sede legale: Mantova (MN) Via Grazioli 10, CAP 46100, Numero REA: MN-225954, Codice fiscale: 02123950202, Partita IVA: 02123950202, Forma giuridica: società a responsabilità limitata, Data atto di costituzione: 14/07/2005, Data iscrizione al Registro imprese: 01/08/2005;

- che dalla ricognizione si evince che la società "GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", alla data odierna, è in scioglimento (data atto: 18/10/2016; data iscrizione: 04/01/2017) e liquidazione volontaria (data atto: 07/11/2016; data iscrizione: 04/01/2017), ed ha assunto la denominazione di "GAL COLLINE MORENICHE DEL GARDA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE";
- che la ricognizione ha infine evidenziato la partecipazione del Consorzio al "CONSORZIO IDROELETTRICO DI ESENTA (MN)", con sede legale a Castiglione delle Stiviere (MN) Vicolo dell'Orco n. 18, osservando che trattasi di un consorzio volontario costituito con atto del 24/11/1989, iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova in data 05/04/1990, REA n. MN-167736, codice fiscale e partita IVA: 01568070203 che, per la sua natura giuridica, deve ritenersi soggetto alla disciplina privatistica di cui agli articoli 2602 e ss. del codice civile (libro V, titolo X, capo II), e non destinatario della normativa individuata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, trovando quest'ultima applicazione esclusivamente alle società, intendendosi per esse «gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile» (art. 2, comma 1, lett. I).;

dato atto:

- che le restanti società partecipate – "IDRO MINCIO S.R.L." e "MANTOVA ENERGIA S.R.L." - hanno ad oggetto attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio, e tra l'altro risultano prive di dipendenti ed hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- che dalla razionalizzazione delle predette partecipazioni, mediante liquidazione o cessione, conseguirebbero al Consorzio notevoli risparmi di spesa e minori oneri di gestione;

dato ulteriormente atto:

- che ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, occorre individuare, entro il 30 settembre 2017, le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'adozione della presente deliberazione;
- acquisito il parere favorevole del Revisore Legale;

visti:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- l'articolo 97 Cost.;
- il vigente Statuto consortile;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare e fare propria la ricognizione di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, elaborata dall'Ufficio Legale consortile (prot. n. 5760 del 18/09/2017);
3. di procedere all'alienazione, mediante liquidazione o cessione, delle partecipazioni detenute dal Consorzio di bonifica Garda Chiese nelle società "IDRO MINCIO S.R.L." e "MANTOVA ENERGIA S.R.L.", con procedure da concludersi entro un anno dalla data di approvazione della presente deliberazione presidenziale, dando mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari a tal fine e con incarico ai competenti uffici consortili di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo le previsioni dell'articolo 24, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
4. di trasmettere la presente deliberazione alle predette società partecipate dal Consorzio.

IL PRESIDENTE
Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Avv. Giuseppe Magotti

Parere di regolarità amministrativa

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime:

- parere favorevole;
 parere non favorevole;
relativamente all'atto sopraesteso.

Mantova, li 28 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giuseppe Magotti)

Parere del Revisore Legale

- parere favorevole;
 parere non favorevole;
relativamente all'atto sopraesteso.

Mantova, li 28 settembre 2017

IL REVISORE LEGALE
(Dott. Alfredo Bonetti)

Anticorruzione

Visto.

Mantova, li 28 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giuseppe Magotti)

Referto di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio <http://gardachiese.it/> per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 28 settembre 2017.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Giuseppe Magotti)